

Il Regolamento Tassonomia i Criteri di vaglio tecnico

Antonello Pezzini
CESE-Comitato Economico e Sociale Europeo
CCMI - Commissione Consultiva Mutazioni Industriali
Rue Belliard 99-101 - 1040 Bruxelles -
Ministero Ambiente Sicurezza Energetica-MASE Roma
Componente Comitato Nazionale ETS

Bergamo 9 aprile 2025

Il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento Tassonomia¹. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia, come segue:

- 1. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- 2. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi²;
- 3. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine, se le attività nuocciano al buono stato o al buon potenziale ecologico dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine, imponendo di individuare e affrontare i rischi di degrado ambientale, conformemente a un piano di gestione dell'uso e della protezione delle acque ;
- 4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
- 5. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6. si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

¹ Regolamento UE 2020/852

² Ciò significa nello specifico che il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato o i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona («persone, natura o attivi») ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto).

La valutazione DNSH deve riguardare tutte le misure. Gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura³ del rispettivo RRP (Programma Ripresa e Resilienza). Secondo il regolamento RRF, nessuna misura inclusa in un RRP deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non può valutare positivamente l'RRP, se una o più misure non sono conformi al principio DNSH.

Di conseguenza, gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH specifica per ciascuna misura di ogni componente del piano⁴. Pertanto la valutazione DNSH non dovrà essere effettuata a livello del piano o delle singole componenti del piano, bensì a livello di misura. Questo vale sia per le misure che si considera diano un contributo alla transizione verde, sia per tutte le altre misure incluse negli RRP⁵.

Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2021

che integra il **Regolamento (UE) 2020/852** del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i **criteri di vaglio tecnico** che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1)

Modificato da:

Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 GU L 188 del 15.7.22
Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione del 27 giugno 2023 GU L 2485 1
21.11.2023
(pagine 441)

Il regolamento delegato 2021/2139 definisce i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

In particolare, il regolamento, che si applica a partire dal 1° gennaio 2022, prevede due allegati dedicati rispettivamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ed all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Nello specifico, per le attività del settore energia ricomprese nei due allegati, il regolamento definisce i criteri di vaglio tecnico per:

³ L'articolo 14 («Ammissibilità») del regolamento RRF stabilisce che: «I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici».

⁴ Nel contesto dell'RRF la conformità al principio DNSH è valutata a livello di ciascuna misura, mentre l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia fa riferimento alle attività economiche. Ai sensi dell'RRF una misura (ossia un investimento o una riforma) è un intervento che può costituire un'attività economica o che può innescare (modifiche delle) attività economiche. Pertanto, ai fini dell'RRF le attività economiche di cui all'articolo 17 del regolamento Tassonomia sono misure nei presenti orientamenti.

⁵ La valutazione DNSH a titolo del regolamento RRF riguarda quindi un ambito di attività diverso, e assai più ampio, rispetto a quello del regolamento Tassonomia che, finalizzato a individuare le attività economiche ecosostenibili, classifica e stabilisce i criteri per le attività economiche ecosostenibili che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali elencati agli articoli da 10 a 15 del regolamento stesso e che non arrecano un danno significativo a tali obiettivi. Si tratta di una finalità diversa rispetto al regolamento RRF, che mira a dimostrare che un'ampia gamma di misure non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali

- Produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica, a concentrazione, eolica, energia oceanica, idroelettrica, geotermica, da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili, dalla bioenergia.
- Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
- **Accumulo di energia elettrica e termica**
- **Stoccaggio di idrogeno**
- Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi
- Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di CO₂
- Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
- Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche
- Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare, geotermica e da bioenergia
- Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico, da energia geotermica, da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili, dalla bioenergia e utilizzando il calore di scarto.

Per ciascuna attività, il regolamento prevede una breve descrizione e identifica i criteri di vaglio tecnico che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Allegato 1) oppure all'adattamento ai cambiamenti climatici (Allegato 2).

Riporta inoltre, per ciascuna attività, la valutazione sul principio di “non arrecare danno significativo” (“DNSH”) ovvero l’applicazione dei principi:

- Mitigazione dei cambiamenti climatici/adattamento ai cambiamenti climatici
- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
- Transizione verso un'economia circolare
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Viene considerata sostenibile un’attività che rientra nei criteri di vaglio tecnico e che garantisce un contributo “significativo” ad almeno uno dei principi di DNSH (e contestualmente non arrechi danno agli altri principi).

Le attività del settore energia riguardano numerose attività manifatturiere, come la fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e la fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno, di batterie, di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici; nel settore fornitura di acqua, trattamento rifiuti e decontaminazione si trovano infine le tecnologie dedicate al trasporto e allo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO₂.

3- Attività manifatturiere

3.1. Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili

Descrizione dell'attività

Fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili, dove per energie rinnovabili si intendono quelle definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001. Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare:

ai codici C25, C27, C28, conforme mente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.⁶

Un'attività di questa categoria è un'attività abilitante, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L'attività economica fabbrica tecnologie per le energie rinnovabili.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato

(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato

(4) Transizione verso un'economia circolare. L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:

- a) il riutilizzo e l'utilizzo di materie prime secondarie e di componenti riutilizzati nella fabbricazione dei prodotti;
- b) la progettazione concepita per un'elevata durabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e adattabilità dei prodotti fabbricati;
- c) una gestione dei rifiuti che privilegia il riciclaggio rispetto allo smaltimento nel processo di fabbricazione;
- d) informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose, e relativa tracciabilità, durante tutto il ciclo di vita dei prodotti fabbricati

(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento... L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.

(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

3.2. Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno

Descrizione dell'attività

Fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate a diversi codici NACE, in particolare ai codici C25, C27, C28, conforme mente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

⁶ **Regolamento delegato (UE) 2023/137** del 10 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2

L'attività economica fabbrica apparecchiature per la produzione di idrogeno conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui alla sezione 3.10 del presente allegato e attrezzature per l'utilizzo di idrogeno.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici. L'attività soddisfa i criteri di cui **all'appendice A** del presente allegato.

(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.

(4) Transizione verso un'economia circolare. L'attività valuta la disponibilità, adottandole ove possibile, di tecniche che sostengono:

- a) il riutilizzo e l'utilizzo di materie prime secondarie e di componenti riutilizzati nella fabbricazione dei prodotti;
- b) la progettazione concepita per un'elevata durabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e adattabilità dei prodotti fabbricati;
- c) una gestione dei rifiuti che privilegia il riciclaggio rispetto allo smaltimento nel processo di fabbricazione;
- d) informazioni sulle sostanze potenzialmente pericolose, e relativa tracciabilità, durante tutto il ciclo di vita dei prodotti fabbricati.

(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato.

(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

3.10. Produzione di idrogeno

Descrizione dell'attività

Produzione di idrogeno e combustibili sintetici a base di idrogeno.

Le attività economiche di questa categoria potrebbero essere associate al codice **NACE C20.11** conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006.

Criteri di vaglio tecnico

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L'attività soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 tCO₂ e/tH₂] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO₂ e/MJ in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.

La riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita è calcolata utilizzando la metodologia di cui all' articolo 28, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 o, in alternativa, utilizzando la norma ISO 14067:2018⁷ o la norma ISO 14064-1:2018⁸. La riduzione quantificata delle emissioni

⁷ **Norma ISO 14067:2018**, Gas ad effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint dei prodotti) - Requisiti e linee guida per la quantificazione (versione del 4.6.2021: <http://store.uni.com/catalogo/uni-en-iso-14067-2018>)

⁸ **Norma ISO 14064-1:2018**, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals (versione del 4.6.2021: <https://www.iso.org/standard/66453.html>).

di gas serra nel ciclo di vita è verificata in linea con l'articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001, ove applicabile, o da una terza parte indipendente. Se catturata ai fini dello stoccaggio sotterraneo, la CO₂ che sarebbe altrimenti emessa durante il processo di fabbricazione è trasportata e stoccata nel sottosuolo, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui, rispettivamente, alle sezioni 5.11 e 5.12 del presente allegato

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato

(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice B del presente allegato.

(4) Transizione verso un'economia circolare. Non pertinente.

(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice C del presente allegato. Le emissioni sono pari o inferiori ai livelli di emissione associati agli intervalli delle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) stabiliti nelle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) pertinenti, tra cui:

a) conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali⁹ e conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica¹⁰;

b) conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la raffinazione di petrolio e di gas¹¹. Non si verificano effetti incrociati significativi.

(6) Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

4.12. Stoccaggio di idrogeno

Descrizione dell'attività

L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

Costruzione e gestione di impianti che immagazzinano idrogeno e lo restituiscono in un momento successivo.

Le attività economiche di questa categoria non hanno un codice NACE dedicato conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006. Un'attività economica di questa categoria è un'attività abilitante a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 se soddisfa i criteri di vaglio tecnico di cui alla presente sezione.

Criteri di vaglio tecnico

⁹ **Decisione di esecuzione 2013/732/UE** della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34)

¹⁰ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/902** della Commissione, del 30 maggio 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 23).

¹¹ **Decisione di esecuzione 2014/738/UE** della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38).

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

L'attività rientra in una delle seguenti categorie:

- a) costruzione di impianti di stoccaggio dell'idrogeno;
- b) conversione di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas esistenti in impianti dedicati allo stoccaggio dell'idrogeno;
- c) gestione di impianti di stoccaggio dell'idrogeno in cui l'idrogeno immagazzinato nell'impianto soddisfa i criteri per la produzione di idrogeno di cui alla sezione 3.10 del presente allegato.

Non arrecare danno significativo («DNSH»)

(2) Adattamento ai cambiamenti climatici. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice A del presente allegato.

(3) Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine. Non pertinente

(4) Transizione verso un'economia circolare. E' in atto un piano di gestione dei rifiuti che garantisce il riutilizzo, la rifabbricazione o il riciclaggio massimi al termine del ciclo di vita, anche attraverso accordi contrattuali con i partner per la gestione dei rifiuti, la presa in considerazione nelle proiezioni finanziarie o la documentazione ufficiale di progetto.

(5) Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. In caso di stoccaggio superiore alle cinque tonnellate, l'attività è conforme alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹². Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. L'attività soddisfa i criteri di cui all'appendice D del presente allegato.

Conclusioni

Il regolamento sulla tassonomia è un importante fattore di sviluppo per sostenere gli investimenti sostenibili e, quindi, nell'ambito del programma per l'attuazione del Green Deal europeo, cioè la risposta dell'UE alle sfide climatiche e ambientali. Esso Fornisce criteri uniformi per la società e per gli investitori, per determinare quali attività economiche possono essere prese in considerazione per un ambientalmente sostenibile, e mira quindi ad aumentare la trasparenza e limitare il rischio di “greenwashing” e frammentazione del mercato, nella classificazione delle attività verdi e nei progetti di investimento.

In questo contesto, la tassonomia dell'UE può anche fungere da strumento aggiuntivo e robusto, per aiutare a guidare i mercati finanziari verso una ripresa verde. Il regolamento sulla tassonomia stabilisce il quadro per la tassonomia dell'UE, definendo quattro condizioni, che un'attività economica deve soddisfare, per qualificarsi come ambientalmente sostenibile:

- 1- contribuisce in modo sostanziale a uno o più dei sei obiettivi ambientali stabiliti all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia, in conformità agli articoli da 10 a 16 di tale regolamento;
- 2- non danneggia in modo significativo nessuno degli altri obiettivi ambientali enunciati all'articolo 9 del regolamento sulla tassonomia, conformemente all'articolo 17 di tale regolamento;
- 3- è effettuato nel rispetto delle garanzie (sociali) minime di cui all'articolo 18 del Regolamento sulla Tassonomia;

¹² Direttiva 2012/18/UE, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

- 4- è conforme ai criteri di vaglio tecnico, stabiliti dalla Commissione attraverso atti delegati ai sensi dell'articolo 10, dell'art. 11, dell'art. 12, dell'art 13, dell'art 14, dell'art. 15 del Regolamento sulla tassonomia.

Il Regolamenti delegati specificano i criteri di vaglio tecnico in base ai quali le specifiche attività economiche si qualificano, perché danno un contributo sostanziale alla mitigazione del cambiamento climatico e di adattamento ai cambiamenti climatici e, per determinare se tali attività economiche causano un danno significativo a uno qualsiasi degli altri obiettivi **ambientali pertinenti**.